

Art. 55.

A misura che le schede si vanno riponendo nell'urna uno degli scrutatori ed il segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza.

Art. 56.

Ad un'ora dopo mezzodì, semprechè sia già trascorsa un'ora dal termine del primo appello, si procede ad una seconda chiamata degli elettori che non hanno ancora votato.

Eseguite queste operazioni, il presidente dichiara chiusa la seduta.

Art. 57.

La tavola cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario dev'essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Art. 58.

Aperta l'urna e riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato dello scrutinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 59.

Compiuto lo scrutinio, le schede sono arse in presenza degli elettori, salvo quelle su cui nascesse contestazione, le quali saranno unite al verbale e vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio.

Art. 60.

Delle operazioni elettorali si farà constare per mezzo di processo verbale sottoscritto dai membri dell'ufficio.

Art. 61.

Ove il numero degli elettori esiga la divisione in sezioni, lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformità degli articoli precedenti.

Il presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il processo verbale all'ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede al computo generale dei voti.

Il presidente della sezione principale proclama il risultato della elezione.

I membri dell'ufficio principale, in concorso dei presidenti delle sezioni, redigono processo verbale prima di sciogliere l'adunanza.

Art. 62.

Si avranno per non iscritti i nomi che non portino sufficiente indicazione delle persone elette ed i nomi di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri a nominarsi: la scheda resterà valida nelle altre parti.

Art. 63.

Saranno nulle le schede nelle quali l'elettore si sarà fatto conoscere.

Art. 64.

S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Art. 65.

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuno dei congiunti, di cui all'articolo 25 il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovine dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti.

Art. 66.

L'ufficio pronunzia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti, e sovra ogni altro incidente, come anche sui reclami intorno lo scrutinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i reclami insorti e delle decisioni proferite dall'ufficio.

Le note o carte relative a tali reclami saranno munite del visto dai membri dell'ufficio, ed annesse al verbale.

Il processo verbale dell'elezione è indirizzato alla deputazione provinciale fra 3 giorni dalla sua data. Nei comuni amministrativi sarà invece indirizzato al sindaco del comune politico.

Se ne conserverà un esemplare nella segreteria del comune, il quale sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'ufficio.

La Giunta nello stesso termine di giorni tre pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. 67.

Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso al Consiglio comunale. Nei comuni amministrativi dalle sue decisioni può ricorrersi al Consiglio del comune politico. Quando la decisione di Consigli comunali versi sulla capacità legale di essere elettore od eleggibile è aperta la via all'azione giuridica.

Art. 68.

L'articolo 48 e susseguenti saranno affissi alla porta delle elezioni in carattere maggiore e ben leggibili.

Art. 69.

Le disposizioni del presente capo sono applicabili egualmente ai comuni politici, ed a quelli amministrativi per tutto ciò in che non sia stato espressamente diversamente disposto.

CAPO IV. — *Dei Consigli comunali.*

Art. 70.

I Consigli comunali si adunano in sessione ordinaria due volte all'anno.